REGOLAMENTO (CEE) N. 1145/76 DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 1976

che fissa le norme applicabili per la determinazione dei centri d'intervento nel settore dei cereali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1143/76 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione,

considerando che le norme che disciplinano la derivazione dei prezzi d'intervento si applicano soltanto fino al 1° agosto 1976 e che pertanto i prezzi d'intervento unici diventano validi per tutti i centri d'intervento;

considerando che per assicurare il corretto funzionamento del regime d'intervento, è opportuno che i centri d'intervento vengano determinati in funzione di una situazione geografica e di impianti di magazzinaggio che permettano la costituzione e lo smercio di ingenti partite di cereali;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2733/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che fissa le norme applicabili per la derivazione dei prezzi d'intervento del frumento tenero e per la determinazione di alcuni centri di commercializzazione nel settore dei cereali (3), non risponde più alle condizioni definite dal regolamento (CEE) n. 2727/75; che esso deve essere quindi abrogato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I centri d'intervento da determinare a norma dell'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 2727/75 devono rispondere a uno dei requisiti seguenti:

a) essere situati in regioni aventi una notevole produzione di cereali, che superi largamente, abitualmente o occasionalmente, le possibilità locali di assorbimento, tenuto conto delle strutture agricole e di mercato esistenti nella regione;

b) essere dotati di impianti di magazzinaggio di notevole capacità;

c) avere particolare importanza per lo smercio dei prodotti all'interno e all'esterno della Comunità.

Articolo 2

1. Fra i centri situati nelle regioni di cui all'articolo 1, lettera a), devono essere presi in considerazione soltanto quelli che rispondano ai requisiti seguenti:

a) possedere locali di magazzinaggio muniti di attrezzature tecniche tali da poter prendere in carico, trattare e fornire ininterrottamente un quantitativo di cereali sufficientemente elevato;

b) essere situati favorevolmente dal punto di vista dei mezzi di trasporto, per la presa in carico e soprattutto per lo smercio dei cereali.

2. Fra i centri che posseggono i requisiti di cui all'articolo 1, lettera b) o c), devono essere presi in considerazione soltanto quelli i cui locali di magazzinaggio, le cui attrezzature tecniche e la cui situazione geografica favorevole consentano la costituzione e soprattutto lo smercio di partite di cereali notevoli e omogenee.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 2733/75 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 maggio 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. HAMILIUS

(1) GU n. L 281 del 1°. 11. 1975, pag. 1.
(2) Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. L 281 del 1°. 11. 1975, pag. 31.